

IN BREVE n. 007-2013
a cura di
Marco Perelli Ercolini

*riproduzione con citazione
della fonte e dell'autore*

FERIE NON GODUTE NON SOSTITUIBILI CON TRATTAMENTO ECONOMICO

da DoctorNews dell' 8 febbraio 2013 - avv. E.Grassini

Il fatto

Viene chiamata in giudizio una azienda sanitaria locale per ottenere il trattamento economico sostitutivo relativo a quarantotto giorni di ferie non godute, deducendo che la circostanza è stata determinata esclusivamente da ragioni attinenti alla gestione interna dell'Ente. Il Tar ha respinto la richiesta sul presupposto che la mancata fruizione del congedo ordinario non implica automatica corresponsione del trattamento economico sostitutivo. Contro la sentenza negativa del Tribunale amministrativo la lavoratrice ha proposto appello dinanzi al Consiglio di Stato.

Profili giuridici

Il mancato godimento delle ferie è una circostanza che da sola non può dar luogo al trattamento economico sostitutivo corrispondente: non basta la mera indicazione del numero complessivo dei giorni di ferie non godute per dimostrare l'inadempimento della Pubblica amministrazione (PA) datrici di lavoro e, quindi, la sussistenza del credito.

Il Collegio ha chiarito che *nel rapporto di pubblico impiego, come accade per la retribuità delle prestazioni di lavoro straordinario, è richiesta l'esistenza di una formale e preventiva autorizzazione allo svolgimento in misura eccedente l'orario d'ufficio*. L'autorizzazione assolve una pluralità di funzioni, tutte riferibili alla concreta attuazione dei principi di legalità, imparzialità e buon andamento della PA.

Il principio della indispensabilità della previa autorizzazione subisce eccezione solo quando l'attività sia svolta per obbligo d'ufficio ma nel rispetto dei principi costituzionali indicati, con la precisazione che tale lavoro sia compiuto a fronte di esigenze indifferibili ed urgenti.

AGENZIA DELLE ENTRATE - PROROGA TACITA DEL CONTRATTO D'AFFITTO DELL'ABITAZIONE

Domanda

La proroga tacita del contratto d'affitto dell'abitazione è soggetta a registrazione?

Risponde A.Giordano

La proroga tacita del contratto d'affitto è un contratto verbale e, come tale, rientra ai fini dell'imposta di registro tra i contratti soggetti a registrazione. Ai sensi infatti dell'articolo 3, comma 1, lettera a), del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, sono soggetti a registrazione i contratti verbali di locazione o affitto di beni immobili esistenti nel territorio dello Stato e relative cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite.

Per completezza d'informazione si precisa, inoltre, che al medesimo trattamento fiscale sono assoggettati i contratti verbali di trasferimento e di affitto di aziende esistenti nel territorio dello Stato e di costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento sulle stesse e relative cessioni, risoluzioni e proroghe, anche tacite.

CONSULTABILE e SCARICABILE DAL SITO: www.perelliercolini.it



**QUANDO IL MEDICO PUÒ
ANDARE IN PENSIONE?**

**NEL
2013**

a cura di Marco Perelli Ercolini

Si ringrazia per la stampa

ASSIMEDICI
CONSULENZA ASSICURATIVA MEDICI

assISANITÀ



20123 Milano Viale di Porta Vercellina, 20
Tel. 02.91.98.33.11 - Fax 02.48.00.94.47
Recapiti Roma Tel. 06.98.335.71.16 - Fax 06.23.32.43.357
www.assimedici.it - info@assimedici.it

può essere richiesto:

world Consulting srl
www.worldconsulting.it
info@worldconsulting.it
Via San Vincenzo, 3
20123 - Milano
tel. 02 3369111
fax 02 23359122

CHE COSA e PERCHE' LA QUOTA A DEL FONDO GENERALE ENPAM

La Quota A è il fondo pensionistico obbligatorio per tutti i medici chirurghi e gli odontoiatri iscritti all'Albo professionale (contribuzione obbligatoria modulata secondo l'età, dal giorno di iscrizione all'Albo professionale sino al compimento dell'età pensionabile ovvero, a domanda, sino al compimento del 70esimo anno di età).

Dà diritto a tutte le prestazioni della previdenza obbligatoria, garantisce:

- una pensione di base;
- una pensione di circa 15 mila euro (minimo) nei casi di invalidità (assoluta e permanente) o di decesso dell'iscritto in attività (si applica anche ai giovani medici o dentisti indipendentemente da quanti contributi hanno versato);
- l'indennità di maternità anche se l'iscritta non ha redditi professionali;
- prestazioni assistenziali (es: calamità naturali, indigenza, assistenza domiciliare).

Per la Quota A del Fondo generale non è prevista la pensione anticipata. E' invece possibile richiedere il pensionamento al 65° anno invece che all'età pensionabile, scegliendo, però, retroattivamente il metodo di calcolo contributivo definito dalla legge 335/95.

Quota A del Fondo generale ENPAM						
Pensione ordinaria di vecchiaia - Età pensionabile						
fino al 31.12.2012	2013	2014	2015	2016	2017	dal 2018 in poi
65 anni	65 anni e 6 mesi	66 anni	66 anni e 6 mesi	67 anni	67 anni e 6 mesi	68 anni

UNA NOVITÀ: DAL 2013 ANCHE NELLA QUOTA B POSSIBILE LA PENSIONE ANTICIPATA

Dal 1° gennaio di quest'anno è entrata in vigore la riforma previdenziale dell'ENPAM.

Con la riforma dei regolamenti, la possibilità di andare in pensione anticipata è prevista anche per.

Quota B del Fondo generale ENPAM						
<i>151.948 iscritti attivi; 15% delle entrate contributive ENPAM (dati 2012)</i>						
Pensione ordinaria anticipata - Requisito minimo di età anagrafica						
fino al 31.12.2012	2013	2014	2015	2016	2017	dal 2018 in poi
58 anni con applicazione finestre	59 anni e 6 mesi	60 anni	60 anni e 6 mesi	61 anni	61 anni e 6 mesi	62 anni

gli iscritti che esercitano la libera professione e versano i contributi alla Quota B del Fondo di previdenza generale. Per loro non è necessario smettere di lavorare.

I requisiti da maturare nel 2013 sono: età minima di 59 anni e sei mesi, 35 anni di contribuzione effettiva, riscattata e/o ricongiunta, almeno 30 anni di anzianità di laurea. Si può andare in pensione anticipata anche senza il requisito minimo di età: in questo caso però si debbono avere 42 anni di contribuzione effettiva, riscattata e/o ricongiunta e, comunque, un'anzianità di laurea di almeno 30 anni.

Dato che il Fondo generale Quota B è stato introdotto nel 1990, ben pochi (soltanto in casi di ricongiunzioni) saranno coloro che in questi anni potranno adire al pensionamento anticipato.

L'aliquota contributiva resta il 12,5% fino al 2014. Dal 1° gennaio 2015 ci sarà un aumento graduale dell'1% all'anno fino a un massimo del 19,5% (nel 2021).

I pensionati del Fondo che continuano l'attività professionale non potranno usufruire dell'aliquota ridotta del 2%, ma dovranno versare un contributo sui redditi libero-professionali netti, senza nessuna franchigia se titolari di pensione della Quota A, pari al 50% dell'aliquota ordinaria.

Dal 2003 i calcoli per i contributi da versare vengono effettuati direttamente dagli uffici ENPAM in base alla denuncia che deve essere inoltrata entro il 31 luglio di ciascun anno. Gli uffici provvederanno, infatti, a comunicare ai medici e agli odontoiatri gli importi da versare con modulistica prestampata.

Il pagamento dei contributi della quota B, secondo quanto calcolato dagli Uffici ENPAM in base alla denuncia effettuata dal medico, va effettuato in una unica rata entro il 31 ottobre di ciascun anno, mediante l'apposito modulo presso qualsiasi sportello della Banca Popolare di Sondrio sul conto ENPAM senza aggravii di spesa oppure tramite altri Istituti di credito mediante MAV.

I contributi versati dal 1° gennaio 2013 verranno trasformati in rendita mensile con un'aliquota di prestazione (o rendimento) dell'1,25%.

È previsto anche un aumento del tetto di reddito entro il quale si pagano i contributi ordinari: nel 2013 sarà di 70.000 euro, nel 2014 sarà di 85.000 euro, fino ad agganciarsi, dal 2015 in poi, al massimale stabilito dalla legge per l'INPS.

Il metodo di calcolo della pensione resta il contributivo indiretto ENPAM.

BASTA MARTELLARE LE PENSIONI

Di recente la Corte di Cassazione, a proposito di un contributo di solidarietà richiesto dalla propria Cassa ai commercialisti in pensione, ha affermato che, mentre è possibile intervenire sui criteri di determinazione della pensione, una volta calcolata però la pensione diventa intangibile.

Infatti non può venire meno il principio dell'affidamento a conseguire una pensione di consistenza proporzionale alla quantità dei contributi versati e, in particolare, eventuali provvedimenti necessari alla salvaguardia dell'equilibrio finanziario di lungo termine, debbono sempre tener presente il principio del pro-rata in relazione alle anzianità già maturate rispetto all'introduzione delle modifiche. Dunque non legittime aspettative, ma diritti acquisiti.

IN TEMA DI CARTELLA CLINICA

In mancanza di una disciplina legislativa e in presenza di concezioni interpretative in tema di cartella clinica di casa di cura o di ospedale, riteniamo di interesse la puntualizzazione di Domenico Fiordalisi (pag. 395 di Responsabilità civile e penale e cartella clinica nell'attività medico chirurgica - Ed. G.Giappichelli, Torino):

- *la cartella clinica privata come certificazione sanitaria (anche agli effetti dell'art. 481 c.p.)*

- *la cartella clinica pubblica (dell'ospedale o di una struttura pubblica accreditata) quale atto pubblico di natura certificativi dell'incaricato di pubblico servizio.*

Art. 481. Codice penale

FALSITA' IDEOLOGICA IN CERTIFICATI COMMESSA DA PERSONE ESERCENTI UN SERVIZIO DI PUBBLICA NECESSITA'

Chiunque, nell'esercizio di una professione sanitaria o forense, o di un altro servizio di pubblica necessità, attesta falsamente, in un certificato, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da L. 100.000 a 1 milione.

Tali pene si applicano congiuntamente se il fatto è commesso a scopo di lucro.

L'attività sanitaria se viene svolta in ospedale o in casa di cura privata non muta in modo significativo per il tipo di prestazioni sanitarie effettuate in favore del malato; cambia, invece, il modo con il quale la collettività o il privato affronta l'onere economico delle prestazioni effettuate ed è diversa anche la natura giuridica della cartella clinica che, nel primo caso è di certificazione proveniente da incaricato di pubblico servizio finché, nelle forme previste dalla legge, non viene esercitato un tipico potere autoritativo e, nel secondo caso, costituisce una -certificazione sanitaria- proveniente da un esercente un servizio di pubblica necessità (con applicazione dell'art.481 c.p.).

PENSIONI - LE CRITICITA' DEGLI ATTUALI MECCANISMI DI INDICIZZAZIONE note di Carlo Sizia

1. Gli indici ISTAT sono bugiardi perché si basano su un paniere non specifico per i pensionati e sono sottostimati rispetto alla svalutazione reale.
2. L'indicizzazione avviene una sola volta all'anno.
3. L'indicizzazione è posticipata rispetto al momento dell'insulto inflattivo e la svalutazione previsionale è solitamente sottostimata rispetto a quella effettiva.
4. La indicizzazione avviene in modo ridotto (o non applicata del tutto) per le fasce di importo pensionistico più elevate.
5. Non c'è nessun meccanismo di aggancio delle pensioni alla dinamica retributiva dei lavoratori attivi.
6. Di fatto l'indicizzazione delle pensioni risponde oggi ad un criterio improprio di natura fiscale, cioè come strumento di redistribuzione del reddito (progressività delle aliquote fiscali).

Con queste premesse, non c'è alcuna possibilità di garantire almeno l'invarianza delle nostre pensioni.

Basti questo esempio: i pensionati hanno vissuto e speso nel 2011 secondo un tasso di inflazione reale che è stato del 2,5-3%, ma le loro pensioni 2011 sono state rivalutate dell'1,4% rispetto a quelle del 2010 (naturalmente fino ad un importo dell'assegno pensionistico equivalente a 3 volte il minimo INPS, e con percentuali minori per gli importi superiori).

Questa situazione amareggia ancor di più se si tiene conto che oggi, più che mai i pensionati hanno dei grandi meriti. Ne cito almeno due: a) rappresentano un grande ammortizzatore sociale per i giovani disoccupati o sottoccupati, b) sono grandi contribuenti fiscali, insieme ai lavoratori dipendenti.

Come si esce da questa situazione?

Le vie di uscita dignitose ed adeguate (cioè quelle coerenti con i principi garantiti dall'art. 38 della nostra Costituzione) non sono che due:

1) o si rivedono i meccanismi di indicizzazione in modo che la rivalutazione delle pensioni coincida con la dinamica reale ed attuale dei processi inflazionistici;

2) oppure si detassano le pensioni in modo crescente e progressivo in rapporto all'incremento dell'età del pensionato.

La politica afferma di aver a cuore la sorte dei pensionati, di fatto, però (come hanno dimostrato Monti e Fornero), è pronta a contraddire le intenzioni dichiarate e le promesse per pugnalarle mortalmente proprio i pensionati ed i pensionandi. E sono i fatti che contano, non le parole o ... le lacrime.

Intanto le nostre pensioni da crediti di valore diventano semplici crediti di valuta, perdendo progressivamente e inesorabilmente, talora con estrema velocità, il loro originario potere di acquisto per cui le pensioni di annata diventano ben presto delle pensioni dannate !!!

STUDIO PER UNA RIVALUTAZIONE DELL'ASSEGNO DI PENSIONE

note di Marco Perelli Ercolini

Premesso che

1. per la costituzione della pensione il lavoratore contribuisce con versamenti a valore corrente durante tutta la vita lavorativa
2. l'assegno di pensione per la svalutazione monetaria perde gradualmente, ma inesorabilmente, il suo potere di acquisto (in 10 anni più del 30-35%) divenendo un semplice debito di valuta e non di valore
3. la perequazione automatica annuale, sganciata dalla dinamica salariale dei colleghi in attività di servizio, non è calcolata al 100% e, inoltre, è agganciata ad un paniere di beni di consumo per lo più non pertinente ai bisogni di vita differenti della categoria dei pensionati
4. esistono serie difficoltà economiche degli enti previdenziali per adeguamenti monetari triennali o quinquennali al valore corrente delle pensioni (pur avendo incassato contributi a valore reale)

pertanto, per ridare un maggior potere di acquisto al trattamento di pensione, si propone la sua defiscalizzazione che potrebbe essere così articolata tenendo presente

- i bisogni connessi all'età e ingravescenti coll'aumentare degli anni per una maggior disabilità,
- la quasi totale assenza di strutture sociali pubbliche per i bisogni dell'anziano

tenendo inoltre presente,

- come emerge da alcune elaborazioni effettuate da Nicola Quirino, docente di finanza pubblica all'Accademia della Guardia di Finanza e alla Luiss, per quanto riguarda i redditi dichiarati dalle persone fisiche nel 1993, che i dipendenti pesavano il 56,2%, **i pensionati il 19,7%**, gli imprenditori il 13,2% e i professionisti il 7,6 e che quindici anni dopo, nel 2007, il peso complessivo dei primi due è ulteriormente aumentato: i dipendenti pesano il 51,8%, **i pensionati il 26,8%**, gli imprenditori il 5% e i professionisti il 4,2.
- che sono totalmente, con scarse o nulle le possibilità di detrazioni e le deduzioni sul reddito imponibile di pensione, assoggettati alla scure fiscale e conseguentemente meritevoli di maggior attenzione ad un sgravio fiscale

dunque, tralasciando utopistiche proposte quale la "tassazione separata per ciascun trattamento di pensione ad aliquote sociali" oppure l'introduzione delle detrazioni fisse per pensionati, poco incisiva di fronte alla graduale, ma inesorabile perdita del potere di acquisto dell'assegno di pensione che non trova, per i motivi sopra detti, valida protezione colla perequazione automatica annuale

si propone:

1. **perequazione automatica**
 - a) **revisione del paniere dei beni di consumo calibrato alle esigenze dell'anziano**
 - b) **calcolo al 100%**
 - c) **defiscalizzazione al 100% perché non venga tolto colla mano sinistra ciò che viene dato colla mano destra**
2. **graduale defiscalizzazione dell'assegno di pensione sino ad arrivare alla totale defiscalizzazione dopo l'età massima della cosiddetta speranza di vita:**

pensione dai 65 ai 70 anni.....	assegno di pensione defiscalizzato del 20%	imponibile 80%
pensione dai 70 ai 75 anni.....	assegno di pensione defiscalizzato del 40%	imponibile 60%
pensione dai 75 agli 80 anni.....	assegno di pensione defiscalizzato del 60%	imponibile 40%
pensione dagli 80 agli 85 anni.....	assegno di pensione defiscalizzato dell'80%	imponibile 20%
oltre 85 anni.....	assegno di pensione totalmente defiscalizzato	
3. **abolizione dei tagli sugli indici di reversibilità connessi al reddito del coniuge superstite (provvedimento chiaramente connesso ad un reperimento di fondi, peraltro irrisori, che non trova corrispondenza nei calcoli attuariali, ma che incide pesantemente sul coniuge superstite in un momento delicato di vita col carico delle maggiori spese non suddivise su due assegni di pensione) di cui al comma 41, articolo 1, legge 335/95.**

A questo proposito va fatto presente che la prestazione deriva da una contribuzione ben specifica finalizzata alla tutela dell'invalidità, della vecchiaia e dei superstiti, contrariamente ai tributi o alle imposte che trovano imposizione diversa secondo il reddito, inoltre non è istituzionalmente legata a una consistenza patrimoniale né si tratta di una prestazione di una indennità o di un sussidio ancorabili a tetti di reddito.

ovvero, nel rispetto del principio che non si debbono creare disparità di trattamento, adottare gli stessi criteri perequativi che vigono per i vitalizi dei politici, vitalizi che peraltro ben poco sembrano rispettare il principio di un -trattamento condizionato ai contributi versati- !!!

AGENZIA DELLE ENTRATE - STUDI DI SETTORE: I MOTIVI DELLA NON CONGRUITA'

Domanda

Un contribuente soggetto agli studi di settore può spiegare anticipatamente al Fisco i motivi per i quali non risulta congruo rispetto al valore atteso dal software Gerico?

Risponde r.fo.

Anche per il periodo d'imposta 2011 i contribuenti hanno la possibilità di comunicare all'Agenzia delle Entrate informazioni ed elementi giustificativi in merito a situazioni di non congruità, di non normalità o di non coerenza. A tale scopo va utilizzata l'applicazione "Segnalazioni 2012", raggiungibile dall'home page del sito delle Entrate, seguendo il percorso "Cosa devi - Dichiarare - Studi di settore e parametri - Studi di settore - Compilazione". Con la stessa procedura informatica, è possibile segnalare anche le cause di inapplicabilità o di esclusione dagli studi di settore per lo stesso 2011. Le segnalazioni potranno essere inviate fino al prossimo 28 febbraio.

AGENZIA DELLE ENTRATE - SPESE SANITARIE PER FAMILIARI NON A CARICO

Domanda

Può la figlia inserire nel rigo E2 le spese sanitarie riferite e intestate al padre pensionato, non a suo carico, che, percependo un basso reddito, non ha alcuna capienza per detrarle?

Risponde r.fo.

Il rigo E2 del modello 730 (ovvero il rigo RP2 di Unico) è destinato all'indicazione delle spese sanitarie sostenute nell'interesse di familiari fiscalmente non a carico, ma affetti da patologie che danno diritto all'esenzione dal ticket. Al verificarsi di tale circostanza, la detrazione spetta per la parte che non ha trovato capienza nell'imposta lorda da essi dovuta e nel limite, comunque, di 6.197,48 euro.

DATI SENSIBILI ACCESSIBILI SE LA SITUAZIONE LO RICHIEDE

da DoctorNews dell'11 febbraio 2013 - Avv. E.Grassini

Il conflitto fra diritto di accesso e diritto alla riservatezza è stato risolto anche attraverso la successiva formulazione, contenuta nel codice sui dati personali il quale dispone che deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere i propri interessi giuridici.

Anche nel caso di dati sensibili come quelli sanitari *il diritto alla riservatezza recede di fronte al diritto di accesso quando, come nel caso in esame, le situazioni giuridiche da tutelare - diritto di difesa e diritti della personalità - sono di rango almeno pari a quelle garantite ai controinteressati.*

DALLA CASSAZIONE

Malattia e diritto di difesa in un procedimento disciplinare

E' legittimo il licenziamento disciplinare anche senza la preventiva audizione del lavoratore che per motivi di salute aveva procrastinato più volte l'incontro: l'indisponibilità ripetuta per motivi di salute non deve essere usata dal lavoratore come mezzo dilatorio per rimandare sistematicamente il provvedimento disciplinare e paralizzare, così, il potere disciplinare del datore di lavoro.

Corte di Cassazione - sentenza numero 3058 dell'8 febbraio 2013

PENSIONI - RIFORMA FORNERO: TUTTI EGUALI MA CON ALCUNI DISTINGUO

La norma della riforma delle pensioni della Fornero che prevede la possibilità del lavoratore di rimanere al lavoro sino al compimento del 70esimo anno di età, non vale nel pubblico impiego: infatti (vedi circolare n. 2 dell'8 marzo 2012 della Funzione pubblica) nel settore pubblico non opera il principio di incentivazione alla permanenza in servizio sino a 70 anni enunciato dal comma 4 dell'articolo 24 della legge Fornero. Perché? Perché mentre si vuole l'innalzamento dell'età pensionabile, nel pubblico impiego si prevede la rottamazione precoce?

**IN ALLEGATO A PARTE - FUNZ. PUBBLICA Circolare n. 2 dell' 8.03.2012
(documento 040)**

IL CONSENSO INFORMATO IN MEDICINA cd-rom Collana Universalialia Multimediale ENPAM



È uscita la quinta edizione del cd-rom “Il consenso informato in medicina”, curata dagli autori, contenente aggiornamenti interpretativi in materia e le ultime più importanti normative e sentenze.

In particolare sono stati inseriti due importanti capitoli: -Consenso informato in chirurgia estetica- e -Emotrasfusioni e testimoni di Geova-, quest’ultimo con importanti rilievi comportamentali secondo gli ultimi risvolti giurisprudenziali.

I medici possono richiederne gratuitamente una copia alla Direzione generale dell’ENPAM al numero telefonico 06 48294 226 o all’indirizzo e-mail c.sebastiani@enpam.it

RIFORMA FORENSE: AVVOCATI NO AL CONDOMINIO e SI’ AGLI UFFICI INTERNI DELLA PA

In base alla nuova legge professionale (n. 247/2012) l’avvocato non fare l’amministrazione di condominio e il responsabile dell’ufficio legale delle pubbliche amministrazioni deve essere un avvocato (iscritto nell’elenco speciale).

GESTIONE SEPARATA INPS - NUOVE ALIQUOTE CONTRIBUTIVE

L’INPS, con la circolare n. 27 del 12 febbraio 2013, comunica le aliquote contributive, aliquote di computo, massimale e minimale per l’anno 2013 per quanto attiene alla Gestione separata (di cui all’art.2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335).

SOGGETTI	ALIQUOTE
non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie	27,72% (27,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva)
titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria	20,00%

Le predette aliquote del 27,72 per cento e del 20,00 per cento sono applicabili facendo riferimento ai redditi conseguiti dagli iscritti alla Gestione separata fino al raggiungimento del **massimale di reddito** previsto per l’anno 2013 in euro **99.034,00**.

Per quanto concerne l’accredito dei contributi, basato sul **minimale di reddito** per l’anno 2013 pari ad euro **15.357,00**.

In particolare i contributi per il 2013 dei lavoratori senza tutela pensionistica è ora del 27,72% (27 per la pensione e 0,72 per le prestazioni assistenziali di malattia, maternità e assegno famigliari), mentre per i lavoratori con altra tutela pensionistica i già in pensione l'aliquota passa dal 18 al 20%. Il massimale contributivo è salito a 99.034 euro: oltre tale limite nulla è dovuto, ma ovviamente non si matura neppure la pensione.

Per un anno intero di accredito contributivo, occorre il versamento di contributi su un imponibile pari almeno a 15.357 euro; ciò significa che se un lavoratore guadagna meno di tale importo, avrà una anzianità contributiva utile ai fini della pensione inferiore a un anno parametrata al minimo contributivo in base alla cifra dei contributi versati.

IN ALLEGATO A PARTE - INPS Circolare n. 27 del 12.02.2013 (documento 041)

CONGEDO OBBLIGATORIO PER IL NEOPAPA' e BONUS BEBE' PER IL TRIENNIO 2013-2015

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 37 del 13 febbraio 2013, il Decreto 22 dicembre 2012 con l'introduzione, in via sperimentale per gli anni 2013-2015, del **congedo obbligatorio** e del **congedo facoltativo del padre**, oltre a forme di contributi economici alla madre, per favorire il rientro nel mondo del lavoro al termine del congedo. In particolare, il padre lavoratore dipendente (qualunque sia la tipologia contrattuale di riferimento) ha "l'obbligo" di astenersi dal lavoro per un giorno (in soluzione unica e non ad ore) entro i primi cinque mesi dalla nascita del bambino; inoltre può astenersi dal lavoro per altri due giorni (anche questi in soluzione unica secondo l'indirizzo contenuto nel DM 22 dicembre 2012), anche continuativi, previo accordo con la madre ed in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria ad essa spettante, con un'indennità a carico dell'INPS pari al 100% della retribuzione che sostituisce nelle due giornate, quella dovuta alla madre.

Tale normativa è estesa anche in caso di affidamento e adozione.

Il datore di lavoro deve essere informato per iscritto dei giorni di assenza con un preavviso di almeno quindici giorni e, fatti salvi i c.d. "casi di forza maggiore".

E' pure prevista la possibilità di concedere alla madre lavoratrice, al termine del periodo di congedo per maternità, per gli undici mesi successivi ed in alternativa al congedo parentale, la **corresponsione di voucher**, da richiedere al datore di lavoro per l'acquisto di servizi di "baby-sitting" o, in alternativa, per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati.

IN ALLEGATO A PARTE - MIN.LAVORO DM 22 dicembre 2012 (documento 042)

GARANTE PRIVACY - CONTROLLI PC AZIENDALI

Una società non può controllare il contenuto del pc di un dipendente senza averlo prima informato di questa possibilità e senza il pieno rispetto della libertà e della dignità del lavoratore.

Con provvedimento del 14 febbraio 2013, n. 369, il Garante per la Privacy ha dichiarato illegittimo il controllo del contenuto del pc di un lavoratore senza averlo prima informato di questa possibilità e senza il pieno rispetto della libertà e della dignità dello stesso lavoratore. Il Garante ha, infatti, ribadito che l'azienda può effettuare controlli mirati al fine di verificare l'effettivo e corretto adempimento della prestazione lavorativa e, se necessario, il corretto utilizzo degli strumenti di

lavoro, solo nel rispetto della libertà e della dignità dei dipendenti e della normativa sulla protezione dei dati personali.

**IN ALLEGATO A PARTE - GARANTE PRIV. Newsletter n. 369 del 14.02.2013
(documento 043)**

**GARANTE PRIV. Provvedimento del 18.10.2012
(documento 044)**